

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI | Presidente                                                          |
| (PA) MIRONE  | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (PA) CIRAULO | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (PA) DE LUCA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA  | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO CIRAULO

Nella seduta del 19/02/2021 il Collegio di Palermo:

in relazione alla decisione n.23670/20, ha preso in esame l'istanza n. 0052935/21 pervenuta in data 13/01/2021 con la quale parte ricorrente ha chiesto la correzione della decisione menzionata.

Parte ricorrente lamenta che nella decisione risultano diversi errori materiali e omissioni come qui di seguito indicati:

- 1) nella riga 10 e ultimo capoverso della parte in diritto, il BFP di lire 2.000.000, serie Q, "numero 411", del 2/1/1988 (cfr. all.8 al ricorso) viene erroneamente indicato con il "numero 418";
- 2) nella riga 14 l'importo complessivo richiesto dai ricorrenti viene erroneamente indicato in € 82.167,97, in luogo di quello corretto di € 82.126,97;
- 3) nella seconda riga della parte in diritto, viene erroneamente indicato che i BFP sono stati emessi tra il 1988 e 1989, mentre i titoli in questione sono stati sottoscritti tra il 19/12/1986 ed il 19/1/1988;
- 4) nel dispositivo, i BFP per i quali viene accolto il ricorso vengono indicati solo con la Serie O/P, mentre rileva che tale indicazione è incompleta e parzialmente errata, in quanto: a) il BFP n. 125 era della originaria serie O, diventata P/O e poi convertita in Q/P; b) il BFP n. 126 apparteneva ugualmente alla Pag. 19/20 originaria serie O, diventata P/O e poi convertita in serie Q/P; c) il n. BFP n. 875 era della serie QP;

5) infine, si osserva che la decisione dovrebbe specificare che:

per i BFP n. 125 e 126, i rendimenti dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno sono quelli stampigliati sul retro dei buoni e quindi quelli della serie O; mentre, per il BFP n. 875, il rendimento dovuto per il detto periodo è quello stampato nel retro del buono e riferibile alla serie P.

Al riguardo, il Collegio:

- rilevato che:

1) il buono in questione riporta effettivamente il n. "411", mentre la decisione, indica il n. "418" e precisamente: nella parte in fatto, riga 10; nella parte in diritto, ottavo capoverso, pag.4;

2) l'importo richiesto dal ricorrente è pari ad "euro 82.126,97", mentre la decisione, nella parte in fatto, quarto capoverso, riga 14, indica l'importo di "euro 82.167,97";

3) il ricorso verte su alcuni buoni emessi nel periodo compreso tra il 19/12/1986 (cfr. BFP nn. 125,126,875) ed il 19/01/1988 (cfr. BFP n.465,411), mentre la decisione nella parte in diritto, primo capoverso, descrive che i suddetti buoni sono stati "emessi negli anni 1988 e 1989...";

4) la decisione, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie O/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; mentre i buoni per i quali è stato accolto il ricorso, appartengono tanto alla serie O/P (cfr. buoni nn.125 e 126) che alla serie P/Q (cfr. buono n. 875);

- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari",

dispone che la motivazione sia corretta ed il dispositivo coerentemente emendato come segue:

## **FATTO**

I ricorrenti riferiscono che i propri danti causa, oggi defunti, hanno sottoscritto, tra il 19/12/1986 e il 19/01/1988, cinque Buoni Postali Fruttiferi, per un valore complessivo di L. 16.000.000.

A tal riguardo, con riferimento ai buoni n. xxx125, n. xxx126 e n. xxx875, sottoscritti in data 19/12/1986 e appartenenti (per conversione) alla serie "Q/P", evidenziano che il timbro sovrapposto alla stampigliatura presente sul retro dei titoli, con il quale sono stati indicati, ai sensi del D.M. 13/06/1986, i tassi di interesse fino al 20° anno dall'emissione, lascia comunque invariate le originarie condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, delle quali chiedono, pertanto, l'applicazione.

Quanto ai buoni n. xxx465 e n. xxx411, sottoscritti nel mese di gennaio del 1988 e appartenenti alla serie “Q”, lamentano invece di avere ricevuto, all’atto della riscossione dei titoli, una somma inferiore a quella contrattualmente dovuta.

Chiedono, pertanto, che l’Arbitro dichiari l’intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 82.126,97, a titolo di differenza tra quanto già liquidato e quanto effettivamente dovuto in applicazione dei corretti rendimenti dei buoni, oltre interessi legali dalla data del rimborso (o, in subordine, dal reclamo).

In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce, in via preliminare, l’incompetenza dell’Arbitro sia *ratione temporis* (avendo la controversia ad oggetto dei buoni sottoscritti prima del 2009), sia *ratione materiae* (essendo i Buoni Postali Fruttiferi prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B.).

Nel merito, con riferimento ai buoni fruttiferi della serie “Q/P”, rileva che il relativo rendimento è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, per come riportato nei timbri correttamente apposti sui titoli, a modifica dei tassi indicati nella stampigliatura originaria.

Posto che il D.M. del 13/06/1986 era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede il rigetto della domanda, stante la corretta quantificazione degli importi già liquidati agli aventi diritto.

Riguardo ai buoni della serie “Q”, invece, evidenzia che l’importo rimborsato è stato determinato applicando rigorosamente i termini di sviluppo e di rendimento previsti dalla specifica normativa in materia, che prevede, in particolare, la capitalizzazione annuale degli interessi, per i primi venti anni, al netto della ritenuta fiscale (e non al lordo della stessa imposta, come probabilmente ritenuto dai ricorrenti).

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con memorie di replica del 04/11/20, parte ricorrente insiste nelle proprie domande.

## DIRITTO

La controversia attiene al rendimento di alcuni Buoni Postali Fruttiferi emessi tra il 19/12/1986 e il 19/01/1988, successivamente all’emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera “Q”.

Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall’intermediario resistente.

Orbene, quanto alla pretesa incompetenza dell’Arbitro *ratione temporis*, si rileva che, per consolidato orientamento, sussiste la competenza temporale dell’organismo adito anche in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché la domanda non riguardi vizi genetici dello stesso (ciò che segnerebbe l’incompetenza temporale dell’Arbitro), ma gli effetti giuridici del rapporto prodottisi successivamente a tale data (v. Coll. coord., n. 5673/13). Posto che la presente controversia attiene agli effetti finali del rapporto in contestazione (ovvero al diritto dei

ricorrenti di percepire il rendimento indicato sul retro dei buoni, sorto in epoca successiva al 2009), l'eccezione va respinta.

Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, invece, basti qui richiamare il costante indirizzo dei Collegi territoriali, secondo il quale i B.P.F., diversamente da quanto affermato dalla resistente, non possono affatto considerarsi come *“prodotti finanziari”* suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per la dimostrazione di tale assunto v. ancora Coll. coord., n. 5673/13), mentre, per altro verso, *“la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura”* (così, Coll. Milano, n. 206/14; conforme, Coll. Roma, n. 5113/13; Coll. Napoli, n. 52/2013). Anche tale eccezione, dunque, risulta infondata.

Nel merito, con specifico riferimento ai buoni n. xxx125, n. xxx126 e n. xxx875 (pacificamente convertiti in buoni della serie “Q/P”, attraverso l'apposizione dei timbri recanti la modifica degli originari tassi di interesse, in conformità a quanto disposto dal D.M. 13/06/1986), rileva il Collegio che i ricorrenti chiedono la liquidazione delle originarie, e non variate, condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione.

La domanda appare fondata.

Sia sufficiente richiamare, invero, il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, sicché al possessore del medesimo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, n. 3226/18; Coll. Bologna, n. 17516/18; Coll. Napoli, n. 7726/18; Coll. Roma, n. 8791/17). Ai ricorrenti va riconosciuto, pertanto, il rendimento previsto sul retro dei buoni relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione (*i.e.*, il rendimento previsto per l'originaria serie “O”, per i buoni n. xxx125 e n. xxx126, il rendimento relativo all'originaria serie “P”, per il buono n. xxx875), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Per quanto concerne, invece, i buoni n. xxx465 e n. xxx411, appartenenti alla serie “Q”, i ricorrenti invocano la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo dei titoli, sostenendo di avere diritto ad una somma superiore a quella già corrisposta dall'intermediario.

La resistente eccepisce, per converso, di avere correttamente applicato le condizioni previste per i suddetti titoli, anche sotto il profilo fiscale (v. D.M. Tesoro 23/06/1997, ai cui sensi *“gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, vengono capitalizzati annualmente “al netto” della ritenuta fiscale”* del 12,50%).

Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta. Il maggior rendimento preteso da parte istante, infatti, deve ricondursi alla mancata considerazione della normativa fiscale sopravvenuta, della quale l'intermediario ha effettuato, invece,

corretta applicazione. Sul punto, del resto, si è recentemente pronunciato, con decisione n. 6142/20, anche il Collegio di coordinamento di quest'Arbitro, stabilendo che *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale"*.

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie O/P nn. \*\*\*125 e \*\*\*126 e serie P/Q n. \*\*\*875 gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo. Respinge il ricorso con riguardo ai buoni appartenenti alla serie Q.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) CIRAIOLO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) MAZZU'     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA     | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAIOLO

Seduta del 27/11/2020

### FATTO

I ricorrenti riferiscono che i propri danti causa, oggi defunti, hanno sottoscritto, tra il 19/12/1986 e il 19/01/1988, cinque Buoni Postali Fruttiferi, per un valore complessivo di L. 16.000.000.

A tal riguardo, con riferimento ai buoni n. xxx125, n. xxx126 e n. xxx875, sottoscritti in data 19/12/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P", evidenziano che il timbro sovrapposto alla stampigliatura presente sul retro dei titoli, con il quale sono stati indicati, ai sensi del D.M. 13/06/1986, i tassi di interesse fino al 20° anno dall'emissione, lascia comunque invariate le originarie condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, delle quali chiedono, pertanto, l'applicazione.

Quanto ai buoni n. xxx465 e n. xxx418, sottoscritti nel mese di gennaio del 1988 e appartenenti alla serie "Q", lamentano invece di avere ricevuto, all'atto della riscossione dei titoli, una somma inferiore a quella contrattualmente dovuta.

Chiedono, pertanto, che l'Arbitro dichiari l'intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 82.167,97, a titolo di differenza tra quanto già liquidato e quanto effettivamente dovuto in applicazione dei corretti rendimenti dei buoni, oltre interessi legali dalla data del rimborso (o, in subordine, dal reclamo).

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* (avendo la controversia ad oggetto dei buoni sottoscritti prima del 2009), sia *ratione materiae* (essendo i Buoni Postali Fruttiferi prodotti finanziari

emessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B.).

Nel merito, con riferimento ai buoni fruttiferi della serie “Q/P”, rileva che il relativo rendimento è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, per come riportato nei timbri correttamente apposti sui titoli, a modifica dei tassi indicati nella stampigliatura originaria.

Posto che il D.M. del 13/06/1986 era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede il rigetto della domanda, stante la corretta quantificazione degli importi già liquidati agli aventi diritto.

Riguardo ai buoni della serie “Q”, invece, evidenzia che l'importo rimborsato è stato determinato applicando rigorosamente i termini di sviluppo e di rendimento previsti dalla specifica normativa in materia, che prevede, in particolare, la capitalizzazione annuale degli interessi, per i primi venti anni, al netto della ritenuta fiscale (e non al lordo della stessa imposta, come probabilmente ritenuto dai ricorrenti).

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con memorie di replica del 04/11/20, parte ricorrente insiste nelle proprie domande.

## DIRITTO

La controversia attiene al rendimento di alcuni Buoni Postali Fruttiferi emessi negli anni 1988 e 1989, successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera “Q”.

Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall'intermediario resistente.

Orbene, quanto alla pretesa incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, si rileva che, per consolidato orientamento, sussiste la competenza temporale dell'organismo adito anche in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché la domanda non riguardi vizi genetici dello stesso (ciò che segnerebbe l'incompetenza temporale dell'Arbitro), ma gli effetti giuridici del rapporto prodottisi successivamente a tale data (v. Coll. coord., n. 5673/13). Posto che la presente controversia attiene agli effetti finali del rapporto in contestazione (ovvero al diritto dei ricorrenti di percepire il rendimento indicato sul retro dei buoni, sorto in epoca successiva al 2009), l'eccezione va respinta.

Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, invece, basti qui richiamare il costante indirizzo dei Collegi territoriali, secondo il quale i B.P.F., diversamente da quanto affermato dalla resistente, non possono affatto considerarsi come “*prodotti finanziari*” suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per la dimostrazione di tale assunto v. ancora Coll. coord., n. 5673/13), mentre, per altro verso, “*la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura*” (così, Coll. Milano, n. 206/14; conforme, Coll. Roma, n. 5113/13; Coll. Napoli, n. 52/2013). Anche tale eccezione, dunque, risulta infondata.

Nel merito, con specifico riferimento ai buoni n. xxx125, n. xxx126 e n. xxx875 (pacificamente convertiti in buoni della serie “Q”, attraverso l'apposizione dei timbri recanti la modifica degli originari tassi di interesse, in conformità a quanto disposto dal D.M. 13/06/1986), rileva il Collegio che i ricorrenti chiedono la liquidazione delle originarie, e non variate, condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione.

La domanda appare fondata.

Sia sufficiente richiamare, invero, il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, sicché al possessore del medesimo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, n. 3226/18; Coll. Bologna, n. 17516/18; Coll. Napoli, n. 7726/18; Coll. Roma, n. 8791/17). Ai ricorrenti va riconosciuto, pertanto, il rendimento previsto sul retro dei buoni relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Per quanto concerne, invece, i buoni n. xxx465 e n. xxx418, appartenenti alla serie "Q", i ricorrenti invocano la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo dei titoli, sostenendo di avere diritto ad una somma superiore a quella già corrisposta dall'intermediario.

La resistente eccepisce, per converso, di avere correttamente applicato le condizioni previste per i suddetti titoli, anche sotto il profilo fiscale (v. D.M. Tesoro 23/06/1997, ai cui sensi *"gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", vengono capitalizzati annualmente "al netto" della ritenuta fiscale"* del 12,50%).

Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta. Il maggior rendimento preteso da parte istante, infatti, deve ricondursi alla mancata considerazione della normativa fiscale sopravvenuta, della quale l'intermediario ha effettuato, invece, corretta applicazione. Sul punto, del resto, si è recentemente pronunciato, con decisione n. 6142/20, anche il Collegio di coordinamento di quest'Arbitro, stabilendo che *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale"*.

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie O/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo. Respinge il ricorso con riguardo ai buoni appartenenti alla serie Q.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 23670 del 28 dicembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI